

CONVIVENZA di FATTO

Dal 5 giugno 2016 c'è la possibilità di costituire in ANAGRAFE una convivenza di fatto

La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata :

- da due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
- non vincolate da matrimonio o da unione civile fra di loro o con altre persone
- residenti nel Comune ,coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Diritti e doveri dei conviventi

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstito il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi edilizia popolare ,qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.

Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstito.

I conviventi possono altresì disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un **CONTRATTO di CONVIVENZA** da sottoscrivere presso un Ufficio notarile o di avvocato.

Come fare e chi rivolgersi per costituire una convivenza di fatto

La costituzione di una convivenza di fatto avviene tramite una apposita dichiarazione anagrafica.

Avere o richiedere all'ufficio Anagrafe la sola coabitazione non comporta la convivenza e non attribuisce i diritti della convivenza di fatto.

Infatti se gli interessati hanno la stessa residenza e sono già anagraficamente coabitanti, se vogliano istituzionalizzare la loro posizione, devono rendere congiuntamente all'ufficiale d' anagrafe apposita **DICHIARAZIONE ANAGRAFICA di CONVIVENZA DI FATTO (mod. all. 1)** sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.

In caso contrario,è necessario che, prima di tutto, regolarizzino la loro posizione richiedendo la **variazione anagrafica di residenza o di abitazione** , allegando poi la DICHIARAZIONE di CONVIVENZA al resto della documentazione .

Modalità di richiesta

La DICHIARAZIONE di CONVIVENZA può essere inoltrata

- presentandosi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe di P. zza Repubblica 7 (**mar-gio-ven 8.30 – 12.30, si puo' accedere anche SU APPUNTAMENTO da lunedì a venerdì tel.02 96710306-353 dalle 12.30 alle 13.30**), con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente

assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

- via e-mail alla casella: anagrafe.saronno@secmail.it. L'inoltro via casella e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
 - a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
 - b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
- **via posta raccomandata all' indirizzo ufficio Anagrafe – P.zza Repubblica 7 Saronno 21047**

Disciplina dei rapporti patrimoniali fra i conviventi.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

- forma scritta
- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula

Cancellazione della convivenza di fatto

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di SARONNO di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

La richiesta di **SCIOLIMENTO di CONVIVENZA (mod.all. 2)**, unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le modalità sopra riportate per la dichiarazione:

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

ALLEGATI:

DICHIARAZIONE ANAGRAFICA di CONVIVENZA DI FATTO (mod. all. 1)

SCIOLIMENTO di CONVIVENZA (mod. all. 2)